



DL “PROROGHE”

Nota di Aggiornamento

Febbraio 2024

Premessa

Il 22 febbraio scorso, il Senato ha definitivamente approvato, in seconda lettura e senza ulteriori modifiche rispetto a quelle apportate dalla Camera, il DDL di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cd. DL Proroghe).

Il DL approvato dal Consiglio dei Ministri conteneva poche misure rilevanti per le imprese - tra cui, quelle a favore delle imprese esportatrici (v. *infra*) - ma, in conversione, sono state approvate diverse modifiche di interesse, alcune in linea con le istanze di Confindustria. Il riferimento è, in particolare, alla proroga relativa alla disciplina applicabile ai **rifiuti prodotti dalle navi**.

Restano invece ancora aperte, nonostante le ripetute istanze di Confindustria, le criticità derivanti dall'**obbligo assicurativo per gli eventi catastrofali** (introdotto dalla legge di bilancio 2024 per contenere l'impatto di tali eventi sulla fiscalità generale) sulle imprese soggette a tale obbligo e sulle stesse imprese assicuratrici. Al riguardo, la conversione del DL avrebbe potuto rappresentare l'occasione per collegare formalmente l'entrata in vigore del nuovo obbligo all'adozione del decreto ministeriale previsto, che costituisce un atto normativo imprescindibile per la compiuta definizione del quadro giuridico di riferimento. L'adozione del decreto rappresenterà, infatti, l'occasione per quel confronto strutturato tra Governo, IVASS e Associazioni rappresentative delle imprese che Confindustria ha richiesto fin da principio, con l'obiettivo, tra gli altri, di definire un assetto di regole che permetta di contenere il premio delle polizze.

Ulteriore intervento che Confindustria aveva sollecitato riguarda la necessità di disporre quantomeno un ulteriore differimento di sei mesi dell'entrata in operatività dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. **plastic tax**) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. **sugar tax**), che la legge di bilancio 2024 ha differito, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024. Si tratta di un tema su cui Confindustria continuerà a lavorare, considerando che il rinvio di un altro semestre, come da tempo ribadito, non risolve l'urgenza di procedere alla definitiva soppressione delle due imposte, necessaria per superare l'incertezza che grava ormai da anni sui comparti interessati e che, oltre a ripercuotersi sulle numerose filiere interessate, impedisce anche i necessari investimenti in un'ottica di crescita e promozione dell'economia circolare.

Di seguito, una sintesi delle principali misure di interesse.

Misure di interesse

Nel corso dell'esame parlamentare, è stata approvata una disposizione che, al fine di rafforzare l'accesso a strumenti finanziari alternativi, proroga di un anno e quindi fino al 31 dicembre 2024 il **credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI**, introdotto dalla legge di bilancio 2018, disponendo uno stanziamento a copertura della misura per l'anno 2025 (art. 3, co. 4-*bis*). Il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (già previsto dalla norma previgente) e di 6 milioni di euro per l'anno 2025.

In sede referente, è stata estesa la possibilità di usufruire del cosiddetto **ravvedimento speciale** (disciplinato dalla legge di bilancio 2023) alle violazioni riguardanti le dichiarazioni

validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. L'importo dovuto è rateizzabile con l'applicazione di interessi nella misura del 2 per cento annuo (art. 3, co. 12-*undecies*). A riguardo, si evidenzia che la conversione del DL avrebbe potuto rappresentare l'occasione, come richiesto da Confindustria, per ampliare l'ambito oggettivo della procedura in esame, consentendo di regolarizzare anche le violazioni relative ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tale intervento avrebbe consentito di superare alcune criticità esistenti nella formulazione della disciplina del ravvedimento speciale, che presenta un ambito oggettivo più ristretto rispetto al ravvedimento "ordinario".

Introdotta in sede referente, il provvedimento estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle **assemblee ordinarie di società ed enti**, disposte dall'articolo 106 del DL n. 18/2020 (c.d. DL Cura Italia), alle assemblee che si terranno entro il prossimo 30 aprile (art. 3, co. 12-*duodecies*).

Inoltre, con un'altra modifica approvata in Parlamento, è stata prorogata di sei mesi (dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024) la norma del DL Semplificazioni (DL n. 76/2020) sul c.d. "**scudo erariale**", che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave (art. 8, co. 5-*bis*). Come già sostenuto da Confindustria all'epoca dell'introduzione della disposizione in esame, si tratta di una misura apprezzabile, soprattutto in vista dall'attuazione del PNRR, che mira a contrastare la cd. burocrazia difensiva, agendo sulla manifestazione più evidente di un'amministrazione troppo attenta alla legittimità formale degli atti e troppo poco, invece, ai risultati prodotti.

In occasione del passaggio in Commissione, è stata poi disposta la proroga fino al 31 dicembre 2024 della disposizione transitoria che disciplina - per gli interventi ricompresi tra le **infrastrutture strategiche** già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data del 19 aprile 2016 - l'approvazione delle varianti da apportare al progetto definitivo (art. 8, co. 9-*bis*).

In sede referente, è stata anche introdotta l'esclusione, fino al 30 giugno 2024, dai nuovi **obblighi di assicurazione per la RC Auto**, introdotti dal d.lgs. n. 183/2023, per le macchine agricole solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate (art. 8, co. 10-*ter*). Con riferimento alle modifiche normative che il sopracitato d.lgs. n. 183/2023 ha apportato al Codice della strada e al Codice delle assicurazioni private, si segnala in questa sede che, recependo le istanze del Sistema associativo, Confindustria ha avviato un confronto con il MIMIT per chiarire la portata applicativa dell'intervento legislativo. Per ulteriori approfondimenti al riguardo, si rinvia alla specifica nota di aggiornamento.

Con riferimento alle **imprese esportatrici**, il DL proroga, dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024, l'operatività delle misure straordinarie a valere sul Fondo 394/1981 previste dall'articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 (art. 9). Si tratta, in particolare di: i) l'applicazione, alle domande di finanziamento per operazioni di patrimonializzazione, presentate a valere sul Fondo legge 394/1981 da imprese esportatrici verso Ucraina, Russia e Bielorussia, di una percentuale di cofinanziamento a fondo perduto, fino al 40% dell'importo del finanziamento stesso; ii) la possibilità di una sospensione - fino a dodici mesi - del pagamento delle rate di restituzione del finanziamento a valere sul Fondo, in scadenza nel corso dell'anno 2022, sia a favore delle imprese sopra indicate, sia di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia. Il comma 5-ter dispone la proroga al

31 dicembre 2024 della norma che consente all'imprenditore di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con proprie autodichiarazioni attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL) almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi. Inoltre, viene prorogato, sempre di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024, il termine sino al quale le disponibilità del Fondo 394/1981 possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Inoltre, con un emendamento approvato durante l'esame parlamentare, è stata prorogata di un anno, fin al 31 dicembre 2024, l'applicazione della disposizione del DL PNRR che ha introdotto un **regime temporaneo di semplificazione** delle istanze di accesso alla **composizione negoziata**. In particolare, la misura dispone che, in luogo di una parte della documentazione necessaria (*i.e.* il certificato unico dei debiti tributari; la situazione debitoria complessiva; il certificato dei debiti contributivi), il debitore possa presentare una dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta richiesta delle certificazioni almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto. Si tratta di una semplificazione che punta a sbloccare le istanze pendenti, date anche le difficoltà manifestate dagli enti certificatori a produrre la documentazione richiesta in tempi brevi (art. 11, co. 5-ter).

Inoltre, è stata approvata una modifica che, accogliendo una proposta di Confindustria in materia di trasporti via mare, differisce, dal 16 dicembre 2023 al 30 giugno 2024, il termine, fino al quale è ammessa l'assimilazione alle merci dei **rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico**, anche ai fini della pericolosità (art. 12, co. 6-septies). L'obiettivo del rinvio è quello di consentire le necessarie modifiche alla normativa per allinearla alle Convenzioni internazionali vigenti in materia (art. 12, co. 6-septies), che prevedono tale assimilazione.

Il provvedimento interviene poi sulla disciplina della **Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)**, istituita dalla legge di bilancio 2023 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: *i)* abrogando il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge per il completamento delle attività istruttorie volte alla ricognizione e determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata; *ii)* differendo, al 31 dicembre 2024, il termine di predisposizione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard nelle predette materie (art. 15).

Inoltre, con una modifica introdotta in sede referente, è stata disposta l'applicazione della norma transitoria in materia di determinazione del numero di componenti del consiglio delle Camere di Commercio di nuova costituzione per ulteriori due mandati degli organi della **Camera di commercio delle Marche**, contemporaneamente specificando che la giunta del medesimo ente è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a nove (art. 17, comma 1-bis). Inoltre, nella direzione indicata da Confindustria, la medesima disposizione prevede una norma di interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge n. 580/1993, recante norme sulla composizione del consiglio e sulla designazione da parte delle organizzazioni delle imprese appartenenti a specifici settori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. In particolare, viene precisato che il richiamato articolo 12 si interpreta nel senso che le

organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale ovvero pluri-provinciale, o in mancanza, rispettivamente quella di livello regionale se presente, ovvero quella nazionale, con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale di riferimento della Camera di Commercio.

Con un ulteriore intervento approvato in sede parlamentare, si modifica la norma transitoria relativa alla disciplina delle causali applicabili ai **contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato** di durata superiore ai 12 mesi, seppur non eccedente i 24 mesi. In particolare, si differisce, dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024, la possibilità di utilizzare la causale costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente (art. 18, co. 4-bis).

Infine, sono prorogate per tutto il 2024 le esenzioni fiscali *de minimis* (art. 46, comma 2 del DL n. 50/2017) previste per la Zona Franca Urbana sisma Centro-Italia.